

-14D
BANDO
P. CONS.
SEGNO
BATTISTIGRUPPO CONSILIARE
PRIMA MONTEVARCHI
CITTADINI PROTAGONISTI

COMUNE MONTEVARCHI	
0008535	06 MAR 2013
Cat. <u>26L</u>	Fasc. _____
SCARTO _____	

SIG. SINDACO

SIG. SEGRETARIO GENERALE

p.c. SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

p.c. SIGG. CAPIGRUPPO CONSILIARI

p.c. SPETT.LE NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE

p.c. SPETT.LE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

LORO SEDI C/O COMUNE DI MONTEVARCHI

Oggetto: Contratto di appalto per la riqualificazione architettonica e funzionale di Piazza C. Battisti.

Preso atto che P.D. n. 256 del 05/03/2013 è stato revocato in autotutela lo schema di contratto già approvato con il P.D. n. 1244 del 2012 (lavori centro storico, campo sportivo Levanella, ecc.), sul presupposto del sussistere di **alcune evidenti incongruità** contenute nello stesso rispetto al bando di gara approvato con P.D. n. 200 del 2012, si evidenzia che, a parere di questo gruppo, come dettagliatamente evidenziato dalla Consigliera Bucciarelli Cristina nell'interrogazione di cui alla delibera C.C. n. 21 del 30/03/2012 (che ad ogni buon conto si allega in estratto), anche nel contratto di appalto per la riqualificazione architettonica e funzionale di Piazza C. Battisti si evidenziano incongruità del tutto analoghe a quelle che hanno portato alla revoca sopra richiamata.

Tutto quanto sopra esposto, nell'interesse dell'Ente e dei cittadini di Montevarchi, si chiede che vengano adottati i necessari provvedimenti amministrativi atti a rimuovere le incongruità tra il contratto di appalto ed il bando di gara avente per oggetto la riqualificazione architettonica e funzionale di Piazza C. Battisti.

In attesa di conoscere i provvedimenti assunti al riguardo si porgono distinti saluti.

Montevarchi, 06/03/2013

H cons. capogruppo
Luciano Puccia



COMUNE DI MONTEVARCHI
Provincia di Arezzo

**C O P I A D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O
C O M U N A L E**

N. 21 del 30.03.2012

OGGETTO: INTERROGAZIONI.

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **TRENTA** mese di **MARZO** alle **ORE 9,00** nella Sala Comunale si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

	Presenti	Assenti
1) GRASSO FRANCESCO MARIA Sindaco	X	
2) TADDEUCCI LUCIANO Consigliere	X	
3) BENCINI ALESSANDRO		X
4) DONATI CLAUDIO	X	
5) CAPORASO SARA	X	
6) BECATTINI MORENO	X	
7) SIMONI LEONARDO	X	
8) MANIA MORENA	X	
9) IRACI SARERI SANTINO PIETRO	X	
10)MAGINI GIANLUCA	X	
11)BARTUCCI SERGIO ARISTIDE	X	
12)CAMICIOTTOLI FABIO	X	
13)BUFFONI MAURO	X	
14)NARDI FLAVIO	X	
15)BUCCI LUCIANO	X	
16)BINDI MAURO	X	
17)BUCCIARELLI CRISTINA	X	
TOTALE	16	1

Presiede l'adunanza il Sig. Taddeucci Luciano nella sua qualità di **Presidente**, partecipa il **Segretario Generale Dott. GIACOMO SANTI** incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti, senza diritto di voto, gli assessori comunali: Francini Piero, Rossi Giovanni, Bertini Elisa e Righi Arianna.

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA PRESENTATA DAL CONSIGLIERE CRISTINA BUCCIARELLI NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.03.12

Il sottoscritto Consigliere

Premesso che

- Con bando del 12.08.2011(P.D. 1294), l'Amministrazione comunale attivava la procedura di gara per la **riqualificazione architettonica e funzionale di piazza Cesare Battisti**.
- Nelle clausole del bando risulta ben specificato che il corrispettivo dell'appalto, del valore complessivo di Euro 789.255,00=, viene determinato quanto ad Euro 381.358,00= tramite contributo regionale, quanto alla restante somma con la permuta dei seguenti immobili: ufficio SIT, edificio Bar Colonia, Circolo Ricreativo Levane Alta;
- In data 02 marzo 2012, all'esito dell'espletamento della gara e dell'aggiudicazione dell'appalto, veniva stipulato con la parte affidataria un contratto di appalto in cui, pur indicandosi, nelle disposizioni relative all'oggetto (art. 2), il corrispettivo così come espresso nel bando, si prevedono (art. 7 "modalità di pagamento" e art. 17 "Penali a carico del Comune") talune deroghe tali da configurare, rispetto all'offerta presente nel bando, non delle mere appendici e/o specificazioni, ma delle vere e proprie modifiche. Di tal che l'equilibrio economico iniziale, proprio del bando, risulta mutato;
- In particolare, a titolo emblematico, si riporta il disposto dell'art. 7, comma 11, del contratto di appalto secondo cui *"Le parti, infine, concordano che il pagamento di tutto o parte dell'importo finanziato con il trasferimento di proprietà dei beni immobili descritti al precedente art. 4, potrà essere sostituito, di comune accordo, con il pagamento da parte del Comune di una corrispondente somma di denaro; in tal caso, tale somma dovrà essere corrisposta all'Appaltatore in corso d'opera secondo Stati di Avanzamento Lavori (SAL), così come previsto dai precedenti commi 4 e 5"*;

Rilevato che

- la rinegoziazione delle condizioni poste nel bando di gara non è ammessa dalla legge e che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha enunciato più volte il seguente fondamentale principio: sono invalidi, per difetto di capacità d'agire della P.A., gli accordi con il contraente privato che contemplino diritti od obblighi diversi da quelli sanciti con l'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto. Infatti con la cristallizzazione negli atti di gara delle condizioni del contratto e con la conseguente e coerente conclusione dell'accordo con l'impresa selezionata, l'Ente procedente perde la disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale già instaurato - che resta inderogabilmente regolato dallo

schema approvato con l'indizione della gara - e, quindi, perde la capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale, con conseguente invalidità di accordi di tal fatta (così anche Consiglio di Stato, sez. V, sent.za 4167/2003).

Tutto ciò premesso e rilevato, si interrogano il Sindaco e l'assessore preposto per conoscere le iniziative che intendono intraprendere in merito.

Cristina Bucciarelli
